



GIOVANI SÌ



Regione Toscana



ALLEGATO A

BANDO
"AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI"
PACCHETTO GIOVANI
ANNUALITÀ 2016

INDICE

1	Finalità e Risorse	5
1.1	Finalità e obiettivi.....	5
1.2	Dotazione finanziaria.....	5
2	Requisiti di ammissibilità	5
2.1	Richiedenti/Beneficiari	5
2.2	Condizioni di accesso.....	7
2.3	Condizioni per il pagamento dell'aiuto	8
3	Il Piano Aziendale.....	9
4	Premio all'avviamento	9
5	Interventi finanziabili per le sottomisure attivate e spese ammissibili.....	10
5.1	Interventi finanziabili sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole" 10	
5.1.1	Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.2.....	10
5.1.2	Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5.....	15
5.2	Interventi finanziabili sottomisura 6.4 "Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"	15
5.2.1	Interventi relativi al tipo di operazione 6.4.1.....	15
6	Condizioni di ammissibilità degli interventi	18
6.1	Localizzazione degli interventi	18
6.2	Possesso dell'UTE.....	18
6.3	Cantierabilità degli investimenti	19
6.4	Norme di protezione ambientale.....	19
6.5	Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	19
6.6	Condizioni di ammissibilità degli interventi sottomisura 4.1	20
6.6.1	Ambiti e settori di intervento	20
6.6.2	Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli .	20
6.6.3	Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva	20
6.6.4	Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola.....	21
6.6.5	Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	21
6.7	Condizioni di ammissibilità degli interventi sottomisura 6.4	22

6.7.1	Principalità dell'attività agricola	22
6.7.2	Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	22
6.8	Massimali e minimali delle sottomisure.....	23
6.9	Durata e termini di realizzazione del progetto	23
6.9.1	Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese	23
6.9.2	Termine finale	24
7	Spese ammissibili/non ammissibili	24
7.1	Normativa di riferimento	24
7.2	Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	24
7.3	Investimenti materiali e immateriali	24
7.4	Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	24
7.5	Interventi/spese non ammissibili	25
7.6	Intensità del sostegno delle sottomisure	26
7.7	Cumulabilità	26
8	Modalità e termini di presentazione della domanda	27
8.1	Modalità di presentazione della domanda di aiuto	27
8.2	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto ..	27
8.3	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	28
9	Valutazione e istruttoria della domanda	29
9.1	Criteri di selezione/valutazione	29
9.2	Formazione della graduatoria	31
9.3	Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate	31
9.4	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	32
9.5	Istruttoria di ammissibilità.....	32
9.6	Correzione degli errori palesi.....	32
10	Realizzazione e modifica dei progetti	32
10.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi	32
10.2	Impegni del beneficiario	33
10.3	Modifiche dei progetti.....	35
11	Erogazione e rendicontazione	35
11.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	35
11.2	Modalità di erogazione dell'aiuto.....	36
11.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	36
12	Verifiche, controlli e revoche	36

12.1	Verifica finale dei progetti.....	36
12.2	Rinuncia.....	36
12.3	Controlli e ispezioni.....	36
12.4	Sanzioni.....	36
13	Disposizioni finali	36
13.1	Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.....	36
13.2	Responsabile del procedimento	37
13.3	Disposizioni finali	37

1 Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura denominata "6.1 – Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori " di cui all' art.19, comma 1, lett. a) i) del Reg. UE n.1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" approvato con DGR n. 788 del 4 agosto 2015 (**di seguito "PSR"**) , le Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n.63 del 28/06/2016 (**di seguito "Disposizioni Comuni"**) e le "Disposizioni Specifiche per l'attuazione della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2016.

Il bando rientra nell'ambito di **Giovanisì**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani ed è finalizzato a promuovere il ricambio generazionale con l'obiettivo di aumentare la redditività e competitività del settore agricolo, attraverso l'insediamento di giovani agricoltori.

Con la sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori", in modalità **Pacchetto Giovani**, si interviene secondo una logica di progettazione integrata che consente di ottenere **un premio** per l'avviamento dell'attività agricola e dei **contributi agli investimenti** attraverso l'attivazione obbligatoria di almeno uno fra i seguenti tipi di operazione del Programma di Sviluppo Rurale:

➤ **Sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti alle aziende agricole":**

- **4.1.2** "Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore" (di seguito **tipo di operazione 4.1.2**);
- **4.1.5** "Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole" (di seguito **tipo di operazione 4.1.5**).

➤ **Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole":**

- **6.4.1** "Diversificazione delle aziende agricole" (di seguito **tipo di operazione 6.4.1**);

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a **20 milioni di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

2 Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, in forma singola (ditta individuale) o associata (società di persone, di capitale e cooperative agricole) che al momento della presentazione della domanda soddisfano i seguenti requisiti :

- A. hanno un'**età compresa fra i 18 anni** (compiuti) **e i 40 anni** (41 non compiuti);
- B. presentano un **piano aziendale** di cui al paragrafo 3 del presente documento;
- C. si impegnano ad essere conformi alla definizione di "**agricoltore attivo**" di cui all'art. 9 del REG (UE) 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento e comunque non oltre la conclusione del piano aziendale qualora questa sia precedente al suddetto termine.
- D. possiedono o si impegnano ad acquisire adeguate **qualifiche e competenze professionali** entro la data di conclusione del piano aziendale.

Le adeguate qualifiche e competenze professionali sono acquisite, in alternativa, in base alle seguenti modalità:

- 1) *qualifiche e competenze professionali possedute precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto:*
 - a) esperienza almeno biennale, per un minimo di 104 giornate lavorate nel corso dell'anno, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto, come coadiuvanti familiari o lavoratori agricoli subordinati con inquadramento non inferiore ad operaio qualificato oppure
 - b) esperienza, ai sensi del punto a), di almeno un anno, accompagnata dalla frequenza di corsi di formazione della durata minima di 50 ore, sostenuti nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto o successivamente alla presentazione della stessa attinenti per materia alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
- 2) *qualifica e competenza professionale posseduta precedentemente o successivamente alla presentazione della domanda di aiuto:*
 - a) titolo di studio, quale laurea specialistica, laurea magistrale, laurea triennale, diploma universitario o diploma di scuola media superiore, attinente il settore agrario, zootecnico o forestale oppure
 - b) attestato di frequenza di uno o più corsi professionali in materie attinenti il settore agrario, zootecnico, forestale o la gestione dell'impresa agricola della durata complessiva di almeno 100 ore svolte da soggetti accreditati ai sensi della normativa vigente. Tali corsi devono essere stati sostenuti nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto o successivamente alla stessa.
- 3) *qualifiche e competenze professionali possedute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto:*
 - esame ai sensi della L.R. n. 45 del 27/07/2007 e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.G.R. 18 febbraio 2008 n. 6/R);

- E. si impegnano a diventare **imprenditore agricolo professionale** (non a titolo provvisorio) ai sensi della L.R. 27/07/2007 n.45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e del relativo Regolamento di attuazione n. 6/R del 18/02/2008 entro la data di conclusione del piano aziendale;
- F. si insediano in **un'azienda agricola che**, ai sensi dell'art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013, **al momento della presentazione della domanda, ha la potenzialità di raggiungere una dimensione espressa in termini di standard output non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro**. In caso di insediamento plurimo la soglia minima è da considerarsi riferita ad ogni singolo beneficiario. Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n.1242/2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando il numero di unità corrispondenti come indicate nel piano aziendale per le produzioni standard unitarie risultanti dalla Tabella CRA- INEA Produzioni Standard (PS) -2010 Regione Toscana. La produzione standard (Standard Output) viene calcolato prendendo come riferimento la DGR n.476 del 24/05/2016 e s.m.i;
- G. **si insediano per la prima volta** in qualità di capo azienda **nei 12 mesi precedenti alla presentazione** della domanda di aiuto. Nel caso di ditta individuale, la data di insediamento in qualità di capo azienda coincide con la data di attribuzione della partita IVA. Nel caso di insediamento plurimo detta data coincide con la data di attribuzione della partita IVA alla società anche nel caso in cui il giovane sia entrato successivamente a far parte della compagine sociale.

L'insediamento può avvenire in una delle seguenti modalità:

a) Titolare di azienda agricola individuale di nuova costituzione

b) Socio, amministratore e legale rappresentante di società agricola di persone o di capitale di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola

Nel caso di insediamento in una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale.

c) Socio, amministratore e legale rappresentante di una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola

Nel caso di insediamento in una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell'impegno avendo sottoscritto una quota del capitale sociale.

Per essere considerate di nuova costituzione le società/cooperative devono aver acquisito per la prima volta la partita IVA per l'esercizio dell'attività agricola nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto.

In caso di insediamento in società di persone, di capitale o cooperative deve essere assicurato il controllo dell'azienda da parte dei giovani beneficiari sia da soli o congiuntamente con altri giovani agricoltori. Nei casi di società costituite da soci giovani e soci non giovani, quest'ultimi non devono assumere né la qualifica di amministratore né quella di legale rappresentante.

In tutti i casi (a,b,c) il giovane, precedentemente all'insediamento, non deve aver acquisito la partita IVA per l'esercizio dell'attività agricola e non deve aver ricoperto la carica di amministratore né di legale rappresentante in una società di persone, società di capitale o cooperativa avente per oggetto l'attività agricola.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, successivamente, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione ;
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. rientrare nella definizione di microimpresa o di piccola impresa ai sensi del Reg.(UE) n. 1303/2013 e della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

¹

Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

5. nel caso di attivazione della sottomisura 6.4: non essere beneficiario di altri aiuti concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

6. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
7. ai sensi dell'art.91 comma 1 lettera b) del D.Lgs 159/2011 (codice antimafia) di essere in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori ai 150.000 euro e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
8. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio di oliva per i quali si applicano le norme sulla complementarietà fra PSR e OCM di cui al successivo paragrafo "Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva".

I requisiti di cui ai punti da 1) a 6) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto"..

Il requisito di cui al punto 7) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che :

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1) al 5) e il punto 7 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati , maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 6) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al punto 8) si rimanda al successivo paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS".

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso". Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva) questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

Inoltre i beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, nel caso di attivazione della sottomisura 6.4 devono essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art.107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.

3 Il Piano Aziendale

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente presenta un piano aziendale della durata massima di 30 mesi il cui inizio decorre dalla data di sottoscrizione del "contratto per l'assegnazione dei contributi", ad eccezione del caso in cui il giovane abbia iniziato prima del suddetto termine le attività relative agli investimenti programmati nel piano. In questo ultimo caso l'inizio del piano aziendale decorre dalla data dell'inizio delle attività come definita nel paragrafo " Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del presente documento. La durata del piano aziendale può essere prorogata su richiesta dell'interessato per non più di 6 mesi. Per le modalità di richiesta di proroga si fa riferimento al sottoparagrafo " Richiesta di proroga" del documento Disposizioni Comuni".

Il piano aziendale si compone delle seguenti sezioni:

- descrizione del soggetto richiedente con indicazione, nel caso di società, dell'elenco dei giovani agricoltori che richiedono il sostegno;
- capacità professionale ed eventuale fabbisogno formativo di ciascun giovane;
- piano colturale e calcolo dello standard output;
- descrizione degli investimenti con riferimento alle sottomisure attivate;
- descrizione della situazione iniziale dell'azienda agricola;
- descrizione degli obiettivi e delle tappe essenziali per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
- descrizione delle azioni per lo sviluppo delle attività dell'azienda con riferimento al piano degli investimenti e alle azioni inerenti la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse;
- prospetti economico-finanziari (fonti di finanziamento e conto economico previsionale).

In caso di insediamento plurimo si prevede la presentazione di un unico piano aziendale.

Per ciascun beneficiario è prevista una soglia minima pari a 50.000 euro di investimenti ammessi a finanziamento sulle sottomisure complessivamente attivate nel Pacchetto Giovani (sottomisura 4.1 e sottomisura 6.4) ed indicate nel piano aziendale.

Le informazioni del piano aziendale sono contenute nella domanda di aiuto presentata sul sistema informatico ARTEA.

4 Premio all'avviamento

Il premio all'avviamento è fissato in 30.000 euro per ciascun giovane beneficiario o in 40.000 euro nel caso di insediamento in aziende ricadenti completamente in aree montane ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art.32 del Reg.(UE) n.1305/2013.

In caso di insediamenti plurimi sono erogati fino ad un massimo di cinque (5) premi con la presentazione di un unico piano aziendale.

In questo caso il premio erogato alla società oggetto di insediamento corrisponde alla somma dei premi che spettano a ciascun giovane beneficiario.

In caso di insediamento plurimo è possibile la rinuncia da parte di uno o più giovani: in questo caso i soci rimanenti devono rimodulare il piano aziendale, nel rispetto dei requisiti di accesso, delle soglie di investimento ; la domanda deve mantenere, nella graduatoria di riferimento, un punteggio utile per il finanziamento, pena la decadenza.

Il premio all'insediamento viene erogato in due tranches:

- la prima, pari al 70% dell'importo del premio (21.000 euro oppure 28.000 euro nel caso di insediamenti in zone montane) viene liquidato dopo il contratto per l'assegnazione di contributi previa costituzione della polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore dell'importo della prima tranche art. 63 del Reg(UE) 1305/2013) presentata conformemente al modello approvato da ARTEA e disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;
- la seconda, pari al 30% dell'importo del premio (9.000 euro oppure 12.000 euro nel caso di insediamenti in zone montane) a saldo, condizionata alla corretta attuazione del piano aziendale.

Trattandosi di un aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non è richiesta la rendicontazione del premio ma solo degli investimenti e/o spese collegate alle singole sottomisure attivate con il Pacchetto Giovani ed indicate nel piano aziendale.

5 Interventi finanziabili per le sottomisure attivate e spese ammissibili

5.1 Interventi finanziabili sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole"

Gli investimenti di seguito elencati riportano fra parentesi "l'aspetto generale" previsto nella colonna di sinistra della tabella 1 del paragrafo "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola".

5.1.1 Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.2

Gli investimenti e le spese ammissibili sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

- A.0 ACQUISTO TERRENI (MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO)

Il costo ammesso a contributo per l'acquisto dei terreni è pari all'importo massimo del 10% calcolato sul totale delle spese ammesse a contributo del presente tipo di operazione con esclusione del costo di acquisto del terreno e delle spese generali.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a)** esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b)** dall'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio) o di un organismo debitamente autorizzato si dimostri che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato. Nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore al valore di mercato, quest'ultimo corrisponde con l'importo massimo ammissibile.

- A.1 COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI

Ai fini del presente bando si definiscono "Fabbricati produttivi aziendali" i fabbricati in muratura e i manufatti aziendali la cui installazione richiede la modifica permanente del suolo.

Negli investimenti di seguito elencati è inclusa anche l'impiantistica (elettrica, idraulica, termosanitaria e simili):

1) produzioni vegetali (miglioramento del rendimento economico):

- serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;

2) produzioni zootecniche (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;
- fienili e silos;
- locali adibiti a laboratorio di analisi per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

3) trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

- locali adibiti alla conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;

- locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti a laboratorio di analisi per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

4) la commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.

- **A.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)**

Gli interventi sono finalizzati al:

1) risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse.

Sono considerati interventi di coibentazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione del cappotto termico (pareti laterali), l'adeguamento degli infissi, la realizzazione del tetto ventilato (coperture) o del solaio a terra (isolamento delle fondazioni dell'edificio a terra);

2) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento.

Sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l'installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione; l'installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura; gli investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica (gradiente di temperatura).

- **A.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E PARTI IN CEMENTO AMIANTO, SECONDO LE NORME VIGENTI (miglioramento ambientale)**

Gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto sono ammissibili a finanziamento se effettuati sui fabbricati elencati alla precedente lettera A.1 (fabbricati produttivi aziendali) e sulle strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta.

- **A.4 REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E NON PALABILI DEGLI ALLEVAMENTI (miglioramento ambientale);**

- **A.5 REALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE RICICLATE (miglioramento del rendimento economico /miglioramento ambientale)**

Rientrano nella definizione di "strutture per lo stoccaggio" gli invasi, i serbatoi e le vasche per lo stoccaggio delle "acque riciclate"; sono, invece, esclusi i pozzi.

Ai fini della sottomisura si definiscono "acque riciclate" quelle meteoriche o reflue, da destinare eventualmente nel riuso per le attività aziendali; è comunque escluso l'utilizzo per scopi irrigui.

Gli interventi di miglioramento comprendono le opere finalizzate a migliorare la funzionalità e l'efficienza d'uso, quali la riduzione delle perdite (impermeabilizzazione), la messa in sicurezza, ivi compresa la realizzazione dello scarico di fondo, il rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta delle acque.

Nell'ambito degli investimenti collegati al trattamento delle acque riciclate vi rientrano i sistemi finalizzati a migliorare la qualità delle stesse (ad esempio gli impianti di potabilizzazione, di fitodepurazione) o mirati a limitare gli inquinamenti puntiformi (ad esempio biobed).

Sono inclusi gli investimenti nella reti di adduzione e distribuzione delle acque riciclate/trattate.

Gli investimenti sono ammissibili a condizione che siano riferiti esclusivamente all'attività di allevamento e/o di trasformazione e/o di commercializzazione. Sono esclusi gli investimenti finalizzati in modo esclusivo o parziale all'attività di coltivazione.

A.6 MIGLIORAMENTI FONDIARI:

1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- realizzazione di impianti di specie arboree da frutto, inclusi gli impianti olivicoli e i castagneti da frutto. Sono ricompresi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti;
- miglioramento di impianti abbandonati o degradati di olivo e di castagno da frutto finalizzato al recupero produttivo. Sono ammissibili i seguenti investimenti: potature di riforma o di risanamento, capitozzatura, ceduzioni, preparazione ed esecuzione di innesti, taglio delle piante estranee o in sovrannumero, rinfoltimento dell'impianto;
- realizzazione di impianti di altre specie poliennali (permanenza per tutto il periodo di vincolo): da frutto; officinali e aromatiche; da fronda e/o da fiore reciso; "tartufaie coltivate" riconosciute tali ai sensi della L.R. 50/95 e smi; per la produzione di germogli da destinare all'alimentazione;
- allestimento di spazi da destinare alla produzione floro-vivaistica;
- realizzazione di recinzione per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica.

Sono **esclusi** dal finanziamento:

- a) la realizzazione di impianti di short rotation, di specie poliennali destinate alla produzione di biomassa o, più in generale, delle cosiddette "colture dedicate" destinate alla produzione di biocombustibili;
- b) la realizzazione di impianti di vigneto collegati ad operazioni di ristrutturazione e riconversione compreso il "reimpianto per ragioni sanitarie e fitosanitarie" a norma dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 destinati alla produzione di uva da vino in quanto finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di vigneto destinati alla produzione di uve da vino e impiantati a seguito del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- d) gli investimenti collegati alla "gestione della risorsa idrica per scopi irrigui" (punto 1 del successivo paragrafo "Ulteriori interventi/spese non ammissibili");
- e) la realizzazione di impianti di tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico)

Gli impianti per la produzione di tartufo sono ammissibili a finanziamento a condizione che si tratti di "tartufaie coltivate" riconosciute tali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 50/95 e smi per le quali, entro la data di ricezione della domanda di pagamento, sarà rilasciato al richiedente l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge regionale ed avrà proceduto, sempre entro il suddetto termine, a tabellare l'area tartufigena oggetto di contributo ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge regionale. Questi impianti devono essere realizzati con piante per le quali è stato rilasciato l'attestato di controllo delle piantine preventivamente mirrorizzate nei modi e nei termini riportati all'art. 6 della L.R. 50/95 e smi. Tale attestato sarà allegato in domanda di pagamento.

Se durante il periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" l'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata viene revocato o non rinnovato da parte degli enti preposti al suo rilascio, si procederà al recupero del contributo erogato.

Le tartufaie coltivate ammesse a finanziamento sono quelle destinate alla produzione di tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), di tartufi scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.) e uncinato (*Tuber uncinatum* Chatin), di tartufo marzuolo o bianchetto (*Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico), di tartufo brumale (*Tuber brumale* Vitt.) e tartufo moscato (*Tuber brumale* Vitt. var. *moschatum* De Ferry).

2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate anche alla protezione da predatori, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate alla raccolta, contenimento degli animali, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- opere di canalizzazione dell'acqua e abbeveratoi;
- mangiatoie.

3) sistemazioni idraulico agrarie (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale):

- realizzazione di muretti a secco;
- realizzazione di terrazzamenti e/o ciglionamenti;
- realizzazione di affossature per la regimazione delle acque superficiali.

4) infrastrutture aziendali (miglioramento del rendimento economico - ottimizzazione dei fattori di produzione):

- viabilità aziendale per favorire l'accesso alle superfici e alle strutture produttive aziendali;
- elettrificazione aziendale, consistente nell'adduzione di energia elettrica alle strutture produttive aziendali. Sono ammissibili anche le opere inerenti l'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale, dietro presentazione di un computo metrico estimativo analitico.

A.7 DOTAZIONI AZIENDALI

Il sostegno è previsto per l'acquisto e l'installazione di nuove "dotazioni aziendali" e della relativa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento.

Rientrano nella definizione di "dotazione aziendale" i macchinari, gli impianti e le attrezzature elencati di seguito. Nell'ambito delle "attrezzature" sono ricomprese le cosiddette "strutture mobili" ovvero quei manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo. Nel caso che si tratti di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo. I suddetti manufatti devono essere posizionati all'interno dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto salvo non sia indicato diversamente.

Le suddette "strutture mobili" possano essere spostate, momentaneamente e per esigenze imprenditoriali, dall'UTE/UPS un cui sono installate ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario a condizione che siano rispettate le condizioni richiamate al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" per lo spostamento di un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio).

1) colturali e di raccolta (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale–riduzione dell'inquinamento ambientale o interventi di adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici):

- trattrici;
- macchinari per la lavorazione del terreno, compresi gli escavatori;
- macchinari, impianti ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni: colturali; di raccolta limitatamente per il comparto florovivaistico, di recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione;
- accessori della trattrice per movimenti terra;
- rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- strutture per serre mobili e per copertura e ombreggiamento (escluso materiale di consumo);
- recinti mobili sia elettrificati che non, a difesa delle colture dalla fauna selvatica;
- impianti antigrandine (escluso materiale di consumo).

2) allevamento (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- macchine e impianti tecnologici per la mungitura e per l'allattamento artificiale;
- macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti;
- attrezzature per l'apicoltura (con esclusione di quanto segue se utilizzato per l'esercizio del nomadismo: arnie, macchine, attrezzature, materiale vario, allestimento di autocarri);
- strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali;
- allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (escluso per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie);
- sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori, manufatti e recinzioni antipredazione;
- sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;

- abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- macchine ed attrezzature per uso zootecnico.

3) trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- macchinari, impianti ed attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.
- macchinari, impianti ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE.

4) di commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali;
- allestimento di locali e di "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione;
- strutture mobili per la commercializzazione anche in forma ambulante e al di fuori dall'UTE/UPS indicata in domanda nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- celle frigo;
- **distributore** per la vendita diretta del latte crudo al consumatore. La collocazione del distributore al di fuori delle UTE/UPS indicata di domanda può avvenire a condizione che siano soddisfatte le norme previste nel paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del Documento "Disposizioni Comuni" per lo spostamento di un impianto fisso o macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio). Il richiedente/beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria tale spostamento. Queste condizioni scattano ogni volta che avviene un cambiamento rispetto a quanto comunicato precedentemente. L'installazione all'interno o all'esterno delle Unità Produttive deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 381 del 28/05/2007 "Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo e Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto" e dal Decreto Dirigenziale n. 919 del 3/3/2010, pena la non ammissibilità dell'investimento.

5) di servizio (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- attrezzature informatiche, per la gestione delle attività produttive aziendali (solo hardware);
- attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati;
- **A.8 CONTATORI PER IL PRELIEVO DI ACQUA** (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)
- **A.9 CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014** (miglioramento del rendimento economico)

B) SPESE GENERALI

Le spese generali elencate al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) della presente operazione. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente le ricerche e analisi di mercato solo se collegate all'investimento.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici e di acquisizione/progettazione di siti web per la gestione delle attività produttive aziendali.

5.1.2 Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5

Gli investimenti e le spese ammissibili sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

- **A.1 IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DERIVANTE DA FONTI RINNOVABILI** (Miglioramento ambientale)

Le tipologie di investimento di seguito elencate comprendono la rete aziendale per la distribuzione dell'energia, le dotazioni (sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia, accumulatori termici collegati a impianti a biomassa, etc), l'impiantistica, i volumi tecnici purchè tutti collegati a detti impianti. Gli impianti ammissibili sono i seguenti:

- 1) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da biomassa agroforestale;
- 2) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da biogas da effluenti di allevamento;
- 3) realizzazione di impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia solare;
- 4) realizzazione di impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia eolica.

Il sostegno è concesso limitatamente agli impianti che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle attività aziendali elencate al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" e sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, compreso quello familiare.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività aziendali elencate al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" a cui vanno aggiunti quelli della famiglia agricola.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito del presente tipo di operazione non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici.

La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è quella definita al successivo paragrafo "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili".

- **A.2 CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (miglioramento del rendimento economico)**

B) SPESE GENERALI:

Le spese generali elencate al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) della presente operazione.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici per la gestione delle attività del presente paragrafo.

5.2 Interventi finanziabili sottomisura 6.4 "Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"

5.2.1 Interventi relativi al tipo di operazione 6.4.1

Gli investimenti e le spese ammissibili sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.1 Interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica:

- 1) ristrutturazione per il miglioramento degli edifici per l'ospitalità e per la ricettività agrituristica dell'azienda;
- 2) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- 3) realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
- 4) acquisto di attrezzature idonee per la preparazione e conservazione dei cibi, nell'ambito della ristorazione agrituristica e della degustazione;
- 5) realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico degli edifici;
- 6) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:
 - installazione di caldaie ad alta efficienza certificate e di pompe di calore;
 - installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura;
 - investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica;
- 7) sistemi per il recupero, la depurazione e il riutilizzo delle acque per attività non produttive;
- 8) realizzazione di vasche, serbatoi, invasi e condutture per la raccolta di acque meteoriche (per attività non produttive);
- 9) interventi volti al miglioramento degli standard di qualità delle piscine esistenti incluso l'acquisto di strumentazioni/attrezzature;
- 10) realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- 11) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- 12) acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche destinate all'attività agrituristica.

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di arredi, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.2 Interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'attività di agriturismo:

- 1) realizzazione e/o sistemazione di aree per l'ospitalità in spazi aperti aziendali al fine di realizzare attività di agriturismo per l'ospitalità di tende, roulotte e camper. Sono incluse le spese relative alla realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici, di servizi igienico-sanitari, di servizi di lavanderia
- 2) realizzazione di elementi essenziali non in muratura, finalizzati ad un corretto inserimento degli interventi per l'agriturismo e agriturismo nel contesto paesaggistico (quali divisorii, tettoie, etc...);
- 3) realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
- 4) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- 5) realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza.

A.3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche):

- 1) ristrutturazioni di fabbricati aziendali da adibire a soggiorni diurni, locali polifunzionali per lo svolgimento di attività formative e didattiche inclusi i servizi igienici;
- 2) allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali polifunzionali e aule laboratorio per lo svolgimento di attività formative e didattiche inclusi i servizi igienici;
- 3) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- 4) acquisto di attrezzature, arredi e strumenti didattici da impiegare per percorsi formativi-didattici;
- 5) allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività educative/didattiche (fattorie didattiche);
- 6) realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
- 7) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;

8) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica.

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.4 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali :

Fra le attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui all'art. 10 bis del Regolamento attuativo n. 46/R/2004 sono ammissibili gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) **attività educative e didattico-ricreative :**
- **attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia** svolti nel rispetto della L.R 32/2002 e del suo regolamento attuativo n.41/R/2013;
 - **le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare dai 3 ai 6 anni** svolte secondo la normativa vigente;
 -
- b) **accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità o svantaggio:** attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento orientate anche all'inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione, custodia e formazione;
- c) **riabilitazione/cura tramite attività rurali:** attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all'attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia,

Le attività di cui alle lettere b), e c) sono svolte nel rispetto della legge regionale 24 febbraio 2005 n.41.

Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

- 1) ristrutturazioni di fabbricati aziendali da adibire a soggiorni diurni o con pernottamento e a locali polifunzionali, inclusi i servizi igienici necessari all'erogazione delle attività socio assistenziali di cui all'art.10 bis del Regolamento attuativo n.46/R/2004;
- 2) allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali polifunzionali per lo svolgimento di attività socio-assistenziali inclusi i servizi igienici;
- 3) miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- 4) acquisto di attrezzature, arredi e strumenti didattici da impiegare per attività sociali;
- 5) allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività sociali;
- 6) realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
- 7) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;
- 8) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica.

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.5 Interventi per attività ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale comprese le attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche

- 1) miglioramento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali per attività ricreative escluso fini sportivi, agonistici e attività faunistico-venatoria (es. recinti, maneggio, laghetti per pesca, gabbie per riproduttori, recinti per ambientamento...);
- 2) acquisto di attrezzature escluso il materiale di facile consumo da utilizzare per le suddette attività;
- 3) interventi di restauro e risanamento conservativo di bivacchi fissi;
- 4) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici;
- 5) interventi per la realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- 6) realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;

- 7) interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- 8) acquisto di attrezzature fisse per i percorsi;
- 9) restauro e risanamento conservativo di locali aziendali finalizzato alla realizzazione di un laboratorio per "mestieri tradizionali del mondo rurale" artigianato; sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
- 10) acquisto di attrezzature afferenti allo svolgimento dei "mestieri tradizionali del mondo rurale".

Ulteriori specifiche

- a. Sono esclusi gli investimenti per attività ricreative non connesse alle tradizioni rurali (piscine, golf, tennis, ecc.).
- b. Per "Mestieri tradizionali del mondo rurale" si intendono i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale, fra i quali:
 1. la lavorazione della terracotta e della ceramica, del vetro, del marmo, dell'alabastro, del mosaico, del legno, del ferro battuto per utensileria e per decorazione, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi;
 2. la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura con colori naturali dei tessuti artigiani;
 3. le attività di maniscalco, di "doma" di cavalli, il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone.

B) SPESE GENERALI

Le spese generali indicate al paragrafo "Spese generali" del documento " Disposizioni Comuni" sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedente lettera A) della presente operazione. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente le ricerche e analisi di mercato solo se collegate all'investimento.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI: acquisizione di programmi informatici finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita online dei prodotti e servizi.

6 Condizioni di ammissibilità degli interventi

6.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Possesso dell'UTE

Nel piano aziendale devono essere indicate una o più Unità Produttive dove avviene l'insediamento e le singole particelle che le compongono, specificando una unità produttiva principale di riferimento per la presentazione della domanda di aiuto. Qualora gli investimenti ricadano anche su unità produttive diverse da quella di riferimento è necessario che tale circostanza sia specificata nel piano aziendale. Il possesso delle unità produttive deve essere dimostrato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi procedendo ad aggiornare il fascicolo aziendale.

Relativamente ai titoli di possesso dell'UTE/UPS ammissibili si fa riferimento a quanto previsto dal documento Disposizioni comuni al paragrafo " Possesso dell'UTE/UPS".

I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati o in forma di atto pubblico.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve dichiarare di essere consapevole delle presenti disposizioni e limitazioni connesse al possesso dell'UTE/UPS.

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (intesi come beni immobili su cui ricadono gli investimenti, come nel caso di fabbricati, miglioramenti fondiari, etc.) deve essere verificato prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento della

presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento Disposizioni Comuni.

Il possesso delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti deve essere verificato prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi.

Le eventuali modifiche apportate alle unità produttive dalla domanda di aiuto e fino all'erogazione del contributo a saldo, sono consentite a condizione che sia mantenuta la coerenza del progetto e siano rispettate le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione.

Le eventuali modifiche apportate alle unità produttive dopo l'erogazione del saldo e fino alla conclusione degli impegni ex post sono consentite a condizione che sia mantenuta la coerenza del progetto e siano rispettate le condizioni di ammissibilità, fatto salvo il requisito di accesso relativo alla soglia massima dello Standard Output, e i tassi di contribuzione correlati direttamente alla modifica dell'UTE/UPS.

6.3 Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52. Il requisito è soddisfatto quando la VIA è stata acquisita entro la data di presentazione della domanda di aiuto. La mancanza di tale requisito, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con l'indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

6.4 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC,ZPS) e (SIR), devono:
 - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
 - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo " Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

6.5 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta;
2. ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013);

a) i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);

b) la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese.

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende attivare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

6.6 Condizioni di ammissibilità degli interventi sottomisura 4.1

6.6.1 Ambiti e settori di intervento

Sono ammessi al sostegno e successivamente a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato UE e ai settori di seguito elencati:

animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale; latte; uve; olive; semi oleosi; cereali; legumi; foraggere; ortofrutticoli compresi la castagna e il marrone; fiori e piante; piante officinali e aromatiche; miele e altri prodotti dell'apicoltura; colture industriali comprese le colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa e le short rotation; piccoli frutti e funghi entrambi provenienti esclusivamente da coltivazione; nel caso dei tartufi questi devono provenire esclusivamente da "tartufaie coltivate" definite tali ai sensi della L.R. 50/95; tabacco.

Ai fini del presente bando nella "trasformazione" sono incluse le attività di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione con le limitazioni di cui al successivo paragrafo.

6.6.2 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del Trattato UE e ai settori elencati nel precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento".

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (incluso in questi ultimi, ai soli fini della presente misura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti dei settori interessati dall'investimento.

6.6.3 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva avvengono se il soggetto non ha richiesto per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

6.6.4 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Il requisito di "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola" deve essere verificato e soddisfatto prima dell' emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
	l'adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione attivati nel presente bando ed elencati nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili" riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

6.6.5 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e successivamente a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che, soddisfano oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili";
- b) sono inclusi nel paragrafo "Interventi finanziabili";

- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- e) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- f) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- g) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda agricola.

6.7 Condizioni di ammissibilità degli interventi sottomisura 6.4

6.7.1 Principali attività agricole

Alla conclusione del piano aziendale e comunque prima dell'inizio delle attività agrituristiche di cui alla L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" l'attività agricola deve risultare prevalente rispetto alle attività di diversificazione. Il mancato rispetto di tale condizione per tutto il periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni", comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso/erogato.

La relazione tecnica che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare deve rappresentare, con riferimento al criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, lo stato dell'azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al termine degli investimenti programmati.

La prevalenza dell'attività agricola è dimostrata secondo una delle seguenti modalità:

1) sistema a specifica dimostrazione:

- la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali.

2) sistema standard:

a.1 - se previste solo attività di diversificazione diverse dall'agriturismo (fattorie didattiche in ambito non agrituristico ai sensi della L.R. 30/2003): per la parte agricola, si prendono a riferimento i valori della Produzione Standard di cui all'Allegato A) della DGR 476/2016 e s.m.i e per la parte non agricola si prendono a riferimento i documenti contabili.

a.2 - se previste solo attività agrituristiche: si fa riferimento al criterio l'imprenditore agricolo sceglie ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

6.7.2 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Il sostegno è concesso agli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

1. rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili"
2. sono inclusi nel paragrafo "Interventi finanziabili";
3. il prodotto in uscita non appartiene all'Allegato I del Trattato UE;
4. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
5. Gli interventi rientrano fra quelli previsti dalla L.R. 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana" fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Interventi/Spese non ammissibili" relativamente alla sottomisura 6.4;
6. se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda.

6.8 Massimali e minimali delle sottomisure

Per ciascun beneficiario è prevista una soglia minima pari a 50.000 euro di investimenti ammessi a finanziamento sulle sottomisure complessivamente attivate nel Pacchetto Giovani (sottomisura 4.1 e sottomisura 6.4) ed indicate nel piano aziendale.

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per le sottomisure attivate per ogni giovane beneficiario non può essere superiore a 100.000 euro.

Non sono ammesse domande di aiuto riferite a ciascun tipo di operazione con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a **5.000** euro.

La domanda di aiuto riferita a ciascun tipo di operazione è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda riferita a ciascun tipo di operazione il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

6.9 Durata e termini di realizzazione del progetto

6.9.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate al massimo nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa (e comunque a partire dal momento della costituzione dell'azienda) e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità .

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di acquisto di terreni, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto siano stati sottoscritti in data successiva alla ricezione della domanda di aiuto;
- g) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

6.9.2 Termine finale

Il piano aziendale deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse come indicato al paragrafo "Premio all'avviamento".

7 Spese ammissibili/non ammissibili

7.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

7.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e ragionevolezza dei costi ai fini dell'ammissibilità della spesa deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con DGR n. 291 del 11 aprile 2016 consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/>, di seguito Prezzario, deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti").

7.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni Comuni.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'Investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana".

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

7.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento **esclusivamente** le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l'intervento portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

Dette operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che soddisfano tutti i requisiti previsti al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del documento "Disposizioni comuni".

Relativamente al tipo di operazione 4.1.2 le operazioni di carattere agronomico e forestale ammesse sono limitate agli investimenti di cui al paragrafo "Interventi finanziabili – Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.2" - lettera A.6 "miglioramenti fondiari"- di seguito elencati:

- "1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali" (tutti gli investimenti elencati nel punto);
- "2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo" (limitatamente agli investimenti previsti al primo, secondo e terzo trattino di detto punto);
- "3) Sistemazioni idraulico agrarie" (tutti gli investimenti elencati nel punto).

Relativamente al tipo di operazione 6.4.1 le operazioni di carattere agronomico e forestale ammesse sono limitate a quelle ricomprese nel "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con DGR n.291 del 11 aprile 2016).

Il prezzario di riferimento per tale tipologia di lavori è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

7.5 Interventi/spese non ammissibili

A) Nel caso di attivazione della sottomisura 4.1:

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni", non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. gestione della risorsa idrica per scopi irrigui (raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; ripristino degli elementi strutturali che consentono il miglioramento dell'efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale; recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina; sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione; tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci quali dotazioni, impiantistica, strutture e opere edili);
2. acquisto di barriques ovvero dei vasi vinari in legno di capacità inferiore a 500 litri;
3. investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili ;
4. investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
5. strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta ad eccezione dei soli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto di cui alla lettera A.3 del precedente paragrafo "Interventi finanziabili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.1";
6. acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
7. interventi finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola, ai sensi degli artt. 46 e 61 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
8. la realizzazione di drenaggi;
9. limitatamente al settore dell'apicoltura, l'acquisto di quanto utilizzato per l'esercizio del nomadismo in termini di: arnie, macchine, attrezzature, materiale vario, allestimento di autocarri;
10. realizzazione di fondi chiusi;
11. realizzazione o interventi di miglioramento di pozzi;
12. costi di ammortamento;
13. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda agricola.

B) Nel caso di attivazione della sottomisura 6.4 :

Gli interventi/spese non ammissibili sono quelli indicati al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni " del documento "Disposizioni Comuni" con le specifiche di seguito indicate:

- Relativamente al punto 10) del suddetto documento sono ammissibili gli interventi per l'acquisto di attrezzature, arredi e strumenti nei limiti specificati al paragrafo "Interventi finanziabili" del presente documento.
- Non sono ammissibili interventi su fabbricati o parti di essi (locali) che non siano destinati esclusivamente all'attività agrituristica e/o di fattoria didattica ai sensi della L.r. 30/2003.
- Costi di ammortamento;
- Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda agricola.

7.6 Intensità del sostegno delle sottomisure

L'intensità del sostegno per le sottomisure attivate è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella Tabella che segue.

Sottomisura/ Operazione	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Sottomisura 4.1 Tipo di operazione 4.1.2 Tipo di operazione 4.1.5	Contributo in conto capitale	50% per investimenti riguardanti esclusivamente l'attività di produzione di prodotti agricoli, con una maggiorazione del 10% in caso di investimenti realizzati in aziende [2] con superficie condotta che ricade completamente in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013. 40% per investimenti utilizzabili in modo esclusivo o parziale per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti appartenenti all'Allegato I del Trattato.
Sottomisura 6.4 [1] Tipo di operazione 6.4.1	Contributo in conto capitale	50% con una maggiorazione del: 10% in caso di investimenti realizzati in aziende [2] con superficie condotta che ricade completamente in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013

[1] Il sostegno è concesso secondo il "De minimis extragricolo" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013.

[2] Con il termine "aziende" si intendono tutte le "Unità Tecniche" ubicate in Toscana come definite dal DPR n. 503 del 1/12/2009 usate per attività agricole e gestite da un agricoltore.

7.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM ecc) quando riferite agli stessi investimenti/voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

8 Modalità e termini di presentazione della domanda

8.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA di seguito "Anagrafe ARTEA" raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

8.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13.00 del 31 ottobre 2016**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione in Anagrafe ARTEA del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul presente bando.

Nel caso di insediamento plurimo in domanda di aiuto devono essere indicati i giovani che si insediano e che richiedono il premio. La domanda di aiuto deve essere sottoscritta dal giovane amministratore e legale rappresentante che partecipa al presente bando e che è stato delegato a tale scopo da parte degli altri soci.

Nella documentazione allegata alla domanda di aiuto dovrà essere presente quanto segue:

- una dichiarazione di adesione e di richiesta del premio da parte di ciascun giovane beneficiario
- una delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n.140 del 31/12/2015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione;

- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

8.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei tre documenti sotto elencati (lettere a,b c) o la presentazione di un documento non pertinente in luogo dei tre richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc.):

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dell'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
3. stima dei tempi di attuazione degli investimenti;
4. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
5. nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro", descrizione degli elementi previsti a giustificazione nell'omonimo sottoparagrafo delle "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni" in merito all'impiego di mezzi tecnici aziendali e al lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi familiari;
6. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi della VIA rilasciata ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
7. in caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000 descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
8. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 30/15 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
9. nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto;
10. nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse, indicazione del calore dissipato corredato da documentazione tecnica dell'impianto;

Nel caso di attivazione della sottomisura 4.1 la relazione va integrata con:

11. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda;
12. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali delle UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;

13. per gli investimenti di trasformazione/conservazione/commercializzazione, descrizione quali-quantitativa che giustifichi, in caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale, il rispetto del limite massimo di 1/3 del totale di prodotti lavorati corredata da documentazione utile per la dimostrazione del requisito;
14. per gli investimenti inerenti impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (paragrafo Interventi finanziabili – Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.5), giustificazione del dimensionamento in cui siano dimostrate le necessità energetiche relative alle attività aziendali. Nel caso di impianti a "biomassa agro-forestale" indicazione della biomassa con cui sono alimentati gli impianti e dimostrazione della coerenza con quanto riportato nell'allegato X, parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs 152/2006;

Nel caso di attivazione della sottomisura 6.4 la relazione va integrata con:

15. dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola al termine del piano aziendale e il suo permanere per tutto il periodo di vincolo come indicato al paragrafo "Principalità" del presente documento;
16. relativamente agli investimenti elencati alla lettera A4 del tipo di operazione 6.4.1 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali" indicare :
 - il programma di attività sociale che l'azienda si propone di svolgere;
 - modalità di svolgimento e indicazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - tipologie e numero di soggetti coinvolti,
 - presenza di eventuale personale specializzato preposto all'attività;
 - eventuale coinvolgimento di istituzioni o enti pubblici e privati che operano nel sociale;

Altra documentazione, ove pertinente:

b) progetto tecnico dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili". Nel caso di realizzazione di tartufo coltivate ai sensi della L.R. 50/95 e smi, il progetto dell'intervento deve, inoltre, contenere: una descrizione dettagliata delle caratteristiche ecologiche dell'area oggetto di intervento (terreno, vegetazione, microclima etc.); essere corredata da analisi fisico chimiche del terreno; riportare l'indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate. Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per stabilire se esistono le condizioni eco-stazionali idonee per la realizzazione dell'impianto in funzione delle esigenze ecologiche di ciascuna specie di tartufo che si intende coltivare;

c) copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

9 Valutazione e istruttoria della domanda

9.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale **al di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

Macro-criterio	Specifiche	Punti
I Territorio	a) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zone C2, D e zone montane ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013.	10
	b) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C1	6
	c) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zone Natura 2000, aree protette e aree con vincolo paesaggistico art. 136 Dlgs 42/2004	7
	Il punteggio di cui alle lettere a) o b) si può cumulare con il punteggio di cui alla lettera c)	
II Genere Femminile	a) per ciascun giovane che si insedia di genere femminile	2
	Il punteggio è attribuito fino ad un massimo di 5 punti nel caso di insediamento in società anche in forma cooperativa	
III Settori/Attività Prioritari	a) almeno il 30% dello Standard Output totale dell'azienda, risultante dal piano aziendale, è riferito ad uno o più delle seguenti filiere: <ul style="list-style-type: none"> • bovina • ovi- caprina; • olivicola 	10
	b) Standard Output totale risultante dal piano aziendale inferiore a 50.000 euro	5
	c) nell'operazione 6.4.1 il richiedente sostiene investimenti nelle attività sociali per un importo minimo di 15.000 euro. Ai fini dell'attribuzione del criterio di selezione di cui alla lettera c) vi concorrono gli investimenti elencati alla lettera A4 del tipo di operazione 6.4.1	5
	d) nell'operazione 4.1.2 almeno il 35% degli investimenti complessivi oppure 30.000 euro, sono destinati all'acquisto di macchine, attrezzature e impianti tecnologici. Ai fini dell'attribuzione del criterio di selezione di cui alla lettera d) vi concorrono gli investimenti elencati alla lettera A.7 (dotazioni aziendali) del tipo di operazione 4.1.1.	5
Totale		47 (massimo)

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore. In caso di insediamento plurimo viene calcolata la media aritmetica delle età dei giovani beneficiari.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della domanda di aiuto fatta eccezione per il criterio I Territorio per il quale la verifica deve essere fatta con riferimento all'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo. Per il macrocriterio III "Settori/attività prioritari" lettere a), b), c) e d), la verifica consiste nella individuazione della presenza nel piano aziendale degli elementi che determinano l'attribuzione del punteggio di priorità. Per il macrocriterio III "Settori/attività prioritari" lettere a), c) e d) in sede di istruttoria della domanda di pagamento sarà inoltre effettuata la verifica della effettiva realizzazione. Relativamente al macrocriterio III "Settori/attività prioritari" lettera a) in sede di istruttoria della domanda di pagamento il controllo sarà effettuato sulla base del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A1 del decreto Mipaf n.162/2015 e/o della consistenza di stalla alla data di presentazione della domanda di pagamento nonché mediante eventuale controllo in loco.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio, la domanda di aiuto viene ricollocata **in graduatoria**.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

9.2 Formazione della graduatoria

ARTEA nei tempi e nei modi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento Disposizioni Comuni procede alla approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarate dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

9.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le

maggiori economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 120 giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

9.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall' Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio UCI della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

9.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni"

9.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

10 Realizzazione e modifica dei progetti

10.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- importo del premio;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (quando pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;

- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT
- riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli..";
- in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 20 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi- Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

10.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a)** Essere conforme alla definizione di "agricoltore attivo" di cui al paragrafo 2.1 lett. C) del presente documento entro la data di conclusione del piano aziendale;
- b)** Acquisire adeguate qualifiche e competenze professionali come definite al paragrafo 2.1 lett.D) del presente documento entro la data di conclusione del piano aziendale;
- c)** Acquisire la qualifica di IAP (non a titolo provvisorio) di cui al paragrafo 2.1 lett. E) del presente documento, entro la data di conclusione del piano aziendale;
- d)** Raggiungere una dimensione aziendale espressa in termini di Standard Output non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro, di cui al paragrafo 2.1 lett. F) del presente documento, entro la data di conclusione del piano aziendale. In fase di istruttoria della domanda di pagamento il controllo di tale requisito sarà effettuato sulla base di quanto risultante dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A1 del decreto Mipaf n.162/2015 e/o della consistenza di stalla alla data di presentazione della domanda di saldo nonché mediante eventuale controllo in loco.
- e)** Rispettare la soglia minima degli investimenti ammessi a finanziamento delle sottomisure complessivamente attivate (sottomisure 4.1 e 6.4) ed indicate nel piano aziendale pari a 50.000 euro per ciascun beneficiario;

- f)** Realizzare gli investimenti previsti nel piano aziendale entro la data di conclusione dello stesso;
- g)** Presentare una polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore della prima tranche del premio;
- h)** Condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario
- i)** Produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni"
- j)** Mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "possesso UTE/USP";;
- k)** Garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel precedente paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS";
- l)** Nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando.
- m)** acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- n)** presentare apposita fideiussione a favore di Artea nel caso di richiesta di anticipo o SAL;
- o)** richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" ;
- p)** comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- q)** presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'emissione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- r)** sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- s)** sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- t)** produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- u)** rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- v)** rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- w)** garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- x)** comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- y)** quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- z)** aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- aa)** conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- bb)** permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- cc)** restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- dd)** comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;

- ee)** realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- ff)** rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- gg)** confermare i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa a pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- hh)** sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione.
- ii) tipo di operazione 4.1.2:** quando pertinente, ad acquisire, entro la data di ricezione della domanda di pagamento, l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata rilasciatogli ai sensi dell'art.6 della L.R 50/95 e s.m.i per l'area tartufigena oggetto di contributo e a tabellarla, sempre entro il suddetto termine, come previsto all'art.3 della suddetta legge regionale. Inoltre si impegna a presentare domanda di rinnovo dell'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata, ai sensi della L.R. 50/95 e s.m.i , e a mantenere la tabellazione nel caso in cui l'attestazione di cui sopra non copra l'intero periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- jj)** rispettare per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione il limite di 1/3 del totale dei prodotti lavorati nel caso di impiego di prodotti di provenienza extra-aziendale;
- kk) tipo di operazione 4.1.5** a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- ll) tipo di operazione 6.4.1 :**
 - limitatamente agli investimenti per le attività agrituristiche finalizzate all'incremento delle attività stesse o in caso di agriturismo non ancora in esercizio: presentare la relativa SCIA entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento.
 - Nel caso in cui non venga presentata la relativa SCIA al comune di riferimento, presentare, alla data della domanda di pagamento del saldo, una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA. La mancata sottoscrizione della garanzia fideiussoria non permette l'erogazione del saldo.
 - Restituire il contributo in caso di ricevimento, durante il periodo di vincolo, di un atto definitivo di divieto di prosecuzione dell'attività agriturbistica da parte del comune competente.
 - Mantenere la principalità dell'attività agricola rispetto alle attività extra-agricole di cui al paragrafo "Principalità dell'attività agricola" del presente documento per tutto il periodo di vincolo;
 - Nel caso di domanda di aiuto che comprenda interventi di cui al punto A3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche) il richiedente si impegna a risultare iscritto all'Elenco regionale delle fattorie didattiche entro la presentazione della domanda di pagamento. Tale iscrizione deve essere mantenuta per tutto il periodo vincolativo;

10.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

11 Erogazione e rendicontazione

11.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

11.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni comuni".

11.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA ;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

12 Verifiche, controlli e revoche

12.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni" .

12.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

12.3 Controlli e ispezioni

I progetti sovvenzionati sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, art. 49 e seguenti.

12.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

13 Disposizioni finali

13.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

13.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) Per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'ufficio competente dell'istruttoria sul territorio.

Per informazione si consulti le pagine relative al bando in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti> e il portale di Giovanisi (www.giovanisi.it).

13.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto di ARTEA n.63 del 28/06/2016.

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Stato di avanzamento dei lavori;
4. Domanda di pagamento a saldo;
5. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
6. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
7. Monitoraggio;
8. Tempistica e fasi del procedimento;
9. Spese ammissibili/non ammissibili.